

IPOTESI DI ACCORDO

tra

La Società Newcocot SpA, rappresentata dai signori Secondo Carrara, Roberto Bonino e Renzo Rampinini assistita dall' Unione Industriale di Torino rappresenta dal Dott. Luca Ricauda Aimonino

e

la R.S.U. aziendale, assistita dalle OO.SS. provinciali nelle persone del sig. Enrico Tron della FEMCA-CISL, della sig.a Assunta De Caro della FILTEA-CGIL e del sig. Giuseppe Graziano della UILTA-UIL

Premesso che

- con comunicazione del 02.03.2009 diretta alla Regione Piemonte, all'Unione Industriale di Torino, alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U. dello stabilimento di Perosa Argentina (TO), la Società ha attivato la procedura relativa alla messa in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale ai sensi della legge 223/91;
- la crisi del settore tessile, nel quale lo stabilimento opera, unitamente ad una congiuntura nazionale e internazionale negativa, ha comportato una forte contrazione negli ordinativi e ciò ha determinato una riduzione della produzione ed evidenziato una sovraccapacità produttiva;
- nel settore tessile in cui opera lo stabilimento - filatura tessile - sono presenti operatori localizzati in paesi a basso costo di manodopera ed energia e operatori che praticano politiche di prezzo aggressive che in una fase di recessione come quella attuale sono devastanti sul mercato.
In particolare il settore camiceria che assorbe quasi la totalità del filato prodotto nello stabilimento di Perosa Argentina, ha subito una riduzione drastica a causa della contrazione dei consumi, da un lato, e, dall'altro, la delocalizzazione delle produzioni di prodotti finiti ha fatto sì che vengano privilegiati prodotti strategicamente vicini ai luoghi di produzione.
Le filature italiane che non hanno seguito a loro volta politiche di delocalizzazione sono ancor più penalizzate.
- In conseguenza a questi fatti la Società si vede costretta ad intraprendere politiche aziendali di riduzione dei costi congiuntamente ad un adeguamento dei volumi produttivi alle esigenze attuali e previsionali di mercato.
Tali obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso una riorganizzazione dei reparti, una diversa organizzazione degli orari di lavoro e una riduzione di posizioni di lavoro.
In tale contesto continuerà ad essere applicato in modo definitivo il nuovo orario di lavoro e lo schema di turno in essere dal 1° Aprile 2009, sulla base delle modalità che sono state concordate congiuntamente in sede aziendale e che saranno oggetto di ulteriore confronto fra direzione aziendale ed R.S.U. .
- Conseguentemente, le Parti hanno analizzato la collocazione aziendale e i profili professionali delle risorse lavorative aziendali, concordando sulla necessità di riequilibrare l'organico al fine di fronteggiare la situazione di mercato che potrà caratterizzarsi, così come già avvenuto nel corso del 2008 da eventi imprevedibili quali un'ulteriore calo del mercato o dal permanere delle difficoltà di accesso al credito.

Tutto ciò premesso le Parti concordano:

La Società a decorrere dal 1° giugno 2009 farà ricorso all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale per una durata di 12 mesi. La sospensione del lavoro riguarderà mediamente 90 dipendenti, ma, a fronte di situazioni oggi non prevedibili, potrà interessare un numero maggiore di dipendenti e/o l'intera forza lavoro per un numero pari a 191 unità.

La collocazione in CIGS del personale avverrà in funzione delle esigenze tecniche, produttive e organizzative aziendali; Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adempiuto correttamente agli obblighi di informativa e confronto sindacale previsti dalla disciplina di legge in materia di CIGS, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 1 della legge 223/91.

Verrà attuata una rotazione del personale sospeso con cadenza mensile, fermo restando la fungibilità professionale e organizzativa e fatto salvo il mantenimento dei livelli di efficienza e di produttività aziendali, compatibili con l'obbiettivo di salvaguardare la continuità aziendale.

La Società, vista la situazione di difficoltà finanziaria, farà richiesta ai sensi della Legge 223/1991, articolo 2, comma 6 del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.

La società si impegna a favorire la piena applicazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni in materia con gli istituti di credito presenti sul territorio ed aderenti all'iniziativa, della convenzione stipulata a livello nazionale tra l'Associazione Banche Italiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali (e l'intervento di Confindustria) che prevede la possibilità da parte delle banche di provvedere all'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale nell'ipotesi in cui il pagamento diretto da parte degli enti previdenziali sia previsto per legge o su istanza dell'azienda.

Le parti si impegnano a confermare nella sede della Regione Piemonte il presente accordo nell'ambito della procedura di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 218/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 4 maggio 2009


Per la Newcocot S.p.A.



Per l'Unione Industriale di Torino OO.SS.



la R.S.U.



per le OO.SS.

